

**Disegno di Legge recante: Integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, intitolato Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.**

Onorevoli colleghi,

L'approvazione, nel 2016, della Legge di riforma del Terzo Settore fu considerata un nuovo traguardo della nostra società ed un punto di partenza per la riorganizzazione e regolamentazione dei vari soggetti della società civile; fu anche considerata un'occasione di armonizzazione e di semplificazione della legislazione approvata negli anni fra il 1991 e 2001.

I successivi interventi attuativi dei Governi, del Parlamento, dell'Amministrazione competente, a cominciare dal Codice del Terzo settore, non hanno risposto adeguatamente alle attese. Hanno aperto, nella società e nelle istituzioni, un confronto sulla complessità del sistema regolatorio avviato, sull'importanza della sussidiarietà orizzontale e sulla salvaguardia delle specificità organizzative e sul valore della libertà di scelta delle realtà del Terzo settore, in particolare dell'autonomia del volontariato, espressione della libera partecipazione dei cittadini per la realizzazione del bene comune.

Oltre a studiosi, ricercatori e giuristi, che hanno prodotto interessanti proposte di modifica e suggerimenti, la Corte Costituzionale ha espresso, più volte, orientamenti non soltanto su questioni specifiche per le quali veniva interpellata ma sull'impianto complessivo della collaborazione pubblico-privato.

A seguito dell'applicazione del Codice del Terzo settore, si registrano, con rammarico, numerose difficoltà incontrate dalle diverse realtà, soprattutto dal Volontariato organizzato, in conseguenza dei gravosi adempimenti imposti dalle norme attuative, della riduzione di alcune forme di sostegno del

volontariato, del ridimensionamento della partecipazione ai livelli decisionali, della sottovalutazione delle capacità propositive e progettuali delle organizzazioni di volontariato.

Nel contempo, siamo affascinati da alcune iniziative e dai risultati raggiunti dalle molte e diffuse organizzazioni di volontariato nonché dalle manifestazioni di singoli cittadini, associazioni, comitati, gruppi spontanei, realtà organizzate riconosciute e non, in occasione del COVID, dei diversi disastri ambientali, della gestione dei flussi immigratori e della Guerra, laddove abbiamo riscoperto la bellezza della fraternità e dell'autentica solidarietà.

I media hanno dato il giusto rilievo alla mobilitazione dei cittadini singoli e organizzati rispetto alle dolorose emergenze da cui non siamo ancora fuori.

Gli organi di stampa hanno colto e commentato le novità, dimostrando come una risposta semplice e partecipata possa soddisfare un bisogno importante per il singolo e per la società.

Tutti abbiamo sperimentato quanto sia impagabile il piacere provato quando un nostro dono ha reso felice un'altra persona e come non sia sempre facile vivere una simile esperienza.

Il Terzo settore, se non vuole essere residualità nell'attuale società, dovrebbe interrogarsi se, invece di sopperire ai fallimenti del mercato o ai limiti dello stato sociale, non debba reinterpretare il proprio ruolo lasciando spazio ed espressione alle organizzazioni che operano nella prospettiva del dono e della gratuità. La presentazione dell'ultimo rapporto ISTAT e le ricerche compiute in alcune regioni fanno riflettere.

Non si tratta più di erogare quei servizi che non interessano al mercato, perché non producono profitti o che la pubblica amministrazione cerca di esternalizzare per ridurre i costi, ma di creare le condizioni affinché ciascun individuo, attraverso le proprie scelte e attraverso il dono possa realmente contribuire alla definizione e alla realizzazione del bene comune.

L'associazione "Luciano Tavazza" impegnata nel testimoniare e proseguire l'impegno politico-culturale di un indimenticabile maestro della solidarietà, ha dimostrato, come anche organizzazioni di dimensioni più piccole, attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio relazionale, possano svolgere un importante ruolo sociale e, nel contempo, mobilitare risorse ed energie fra tutti "gli operatori del dono" al fine di contribuire al cambiamento della società, contrastando esclusioni, abusi ed anche ingiustizie.

Nel mese di giugno 2020, insieme alla Fondazione Zancan e a numerose organizzazioni di livello locale e nazionale ha promosso un Seminario su "Volontariato e gratuità". Nel corso del seminario sono state individuate alcune criticità conseguenti all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, di alcuni decreti attuativi e di altri decreti legati all'emergenza COVID.

Da quel confronto è scaturita la scelta di predisporre un **Appello al Presidente della Repubblica**, che è stato sottoscritto dai più autorevoli rappresentanti di Organizzazioni, Reti, Università, Centri di ricerca, personalità politiche e studiosi; esso è stato illustrato alla stampa, l'11 maggio 2022, nella sala Caduti di Nassyria del Senato. Anche per i parlamentari presenti è stata un'occasione per conoscere alcune importanti criticità insorte dopo l'entrata in vigore della Riforma e del Codice del TS, nei rapporti tra Istituzioni pubbliche e Organizzazioni di Volontariato, superabili con alcune inevitabili modifiche ed integrazioni al Codice del TS e ai decreti ministeriali collegati. In quell'occasione alcuni parlamentari della scorsa legislatura si impegnarono anche per la presentazione di un'iniziativa parlamentare di modifica del Codice del Terzo Settore.

Nell'intervallo di tempo, conseguente al cambiamento dell'assetto politico-istituzionale, l'Associazione Luciano Tavazza ha proseguito ed osservato insieme ad altre organizzazioni gli ulteriori cambiamenti intervenuti nel completamento delle disposizioni attuative del CdTS.

Il presente disegno di legge - che ci si augura venga condiviso da tutte le forze politiche - intende recepire istanze contenute nel suddetto Appello al Presidente della Repubblica ed

essere, nel contempo, sintesi di quanto rappresentato da altre organizzazioni.

Le integrazioni e modifiche al CdTS che s'intendono introdurre attengono sia al riconoscimento dell'identità e dei valori del volontariato, come previsto dalla nostra Costituzione, sia alla salvaguardia della libertà di organizzazione e delle scelte operative, sia alle modalità di sostegno pubblico e privato.

\*\*\*\*\*

### Alcune criticità e suggerimenti

Al fine di agevolare l'approfondimento delle motivazioni sottese alla scelta di intervenire per modificare il CdTS, occorre inoltre approfondire alcune criticità applicative del codice che hanno conseguenze importanti sullo sviluppo e la promozione del Volontariato organizzato. Se ne indicano le più rilevanti:

1 - Appare evidente come l'impostazione operata nel CdTS pregiudichi l'intendimento originario della legge delega di dare un quadro giuridico omogeneo ed al contempo autonomo del Volontariato organizzato e della figura del volontario, anche in conseguenza del fatto che l'attività spontanea e gratuita di lavoro può essere esplicata a favore di qualsiasi ETS e non soltanto per il tramite delle ODV (il rapporto non intercorre più tra Istituzioni ed organizzazioni ma, prevalentemente, fra committente pubblico di servizi e singoli volontari).<sup>1</sup>

2 - Il Titolo terzo del CdTS è intitolato "Del volontario e dell'attività di volontariato" (artt. 17, 18 e 19). In esso viene confermata l'assoluta mancanza di remunerazione per i volontari, l'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi altra forma di lavoro subordinato o autonomo, nonché la copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie connesse con l'attività svolta. Si richiede trasparenza del "lavoro volontario" e si stabilisce l'obbligo per l'ente che ne è beneficiario di tenere un apposito registro nel quale iscrivere tutti i volontari che svolgano in modo non occasionale la loro attività a suo

---

<sup>1</sup> Vedi le disposizioni ministeriali attuative ed il contenuto dei vari corsi di formazione che vengono organizzati).

favore. Inoltre, si ammette il rimborso-spese al volontario, soltanto entro i limiti già stabiliti dallo stesso ente e, comunque, mai in modo forfettario. L' avere spostato la regolamentazione dai rapporti con l'organizzazione alla relazione individuale ha di fatto compromesso lo spirito di libertà e gratuità.

3 - Il legislatore dimostra, più volte, che la cultura ed i valori del volontariato, fondati sulla solidarietà e la condivisione, concorrano al perseguimento del bene comune e possono realizzare dei positivi cambiamenti nel contesto sociale di riferimento ma, in contrasto con gli obiettivi prefissati, non si è pervenuti all'auspicata armonizzazione e semplificazione.

4 - La complessità regolatoria **compromette** anche l'applicazione dell'art.19 del CdTS, ove si introduce la promozione della cultura del volontariato da parte delle Amministrazioni pubbliche. A queste ultime si chiede anche di sensibilizzare i giovani all'attività di volontariato nelle scuole e nelle Università: *"Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato."*

5 - Nonostante tale disposizione voglia ripercorrere, **normando**, iniziative e libere scelte operative compiute nelle scuole, in applicazione della legge 266/91, di fatto i periodici aggiornamenti normativi, limitano le possibilità che il Volontariato organizzato si autopromuova; le potenzialità culturali e di partecipazione vengono compresse perché non possono essere adeguatamente interpretate per decreto.

6 - Nel complesso delle disposizioni del CdTS e dei successivi decreti ministeriali attuativi è precluso il riconoscimento dell'identità delle piccole ma anche delle grandi organizzazioni di volontariato e delle loro reti, con le loro peculiarità, motivazioni, senso civico e responsabilità.

7 - Particolare attenzione occorre dedicare al contenuto delle norme transitorie del CdTS per la loro ampia ricaduta economica, nonché alle modalità con cui si è pianificata la copertura finanziaria di tutto il decreto legislativo 117/1017.

8 - La riorganizzazione, la promozione ed il sostegno degli enti del terzo settore di cui al Titolo VIII, oltre alla

centralizzazione della gestione e del controllo esclude completamente qualunque apporto delle OdV, ancorché coinvolte a livello di OTC territoriali, mentre si utilizzano i fondi prima soltanto ad esse destinati.

9 - Gli articoli di cui al Capo IV del Titolo VIII (artt. 72,73,74,75,76) riguardanti le risorse finanziarie e la finalizzazione del sostegno delle OdV, delle APS e degli Enti del TS confermano tale impostazione.

10 - Merita ricordare il contenuto dell'art 15 della soppressa legge 266/91 ove, si stabiliva, fra l'altro, che "Gli enti di cui all'art.12, comma 1 del D.Lgs 20 novembre 1990, n.356 devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad 1/15 dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento...venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di costituire , per il tramite degli enti locali, Centri di servizio a disposizione del volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività."

11 - Come si evince dal testo del CdTS e dalla documentazione agli atti del Parlamento, propedeutica all'approvazione della legge 266/91, i Fondi speciali presso le regioni, costituivano la strada per costruire la collaborazione tra pubblico e privato, fra amministrazioni locali, regionali e centrali e, soprattutto, tramite i Centri di Servizio, come sostenere tutte le piccole realtà di volontariato (anche quelle non riconosciute o non registrate) che non possono permettersi sovraccarico di costi, giacché gravano già sugli aderenti gli oneri necessari a realizzare gratuitamente importanti servizi in favore dei più bisognosi, dei beni artistici, della collettività e per lo sviluppo socio culturale ed ambientale." Si apriva così la strada della co-programmazione, coprogettazione e dell'Amministrazione condivisa.

12 - La scelta coraggiosa del legislatore fu sostenuta successivamente dalla sentenza n.75/92 della Corte Costituzionale, che respinse tutti i ricorsi presentati da alcuni istituti bancari e dettò linee chiare di sostegno per il volontariato. Le successive sentenze della Corte hanno confermato ed integrato le interpretazioni evolutive di collaborazione pubblico-privato, orientando ulteriormente le possibili scelte da compiere e valori da salvaguardare.

13 - Nel Codice del Terzo Settore è stata confermata la scelta del legislatore degli anni 90, ma è stato ridimensionato il ruolo decisionale degli enti locali e delle regioni e, soprattutto, estendendo il finanziamento ed i servizi dei Centri di Servizio per il Volontariato a tutti gli Enti del terzo settore, senza prevedere alcuna quota percentuale aggiuntiva alla quota del 15% già destinato alle OdV, in favore delle altre categorie di enti TS, ha determinato, di fatto, l'espropriazione e l'esclusione dal sostegno economico ed organizzativo dei piccoli gruppi e associazioni non iscritte nei registri ma anche la prevalenza di esclusione di quelle iscritte, non ritenute adeguati interlocutori nei tavoli di confronto.

14 - Si evidenzia ancora che, le Fondazioni bancarie e i competenti istituti finanziari, devono destinare per legge parte dei propri utili "per beneficenza e pubblica utilità" (art.35, terzo comma del Regio decreto 25 aprile 1929, n.967 e successive modificazioni); si tratta quindi di aggiornare i concetti e le finalità sociali fondative e, quindi, le quote percentuali di utili da destinare per tutte le categorie di EdTS e loro RETI e non soltanto per le OdV.

15 - In assenza di tale adeguamento si compie un vulnus giuridico, espropriando le OdV di un diritto conferito loro per legge e riconosciuto dalla Corte Costituzionale, a favore di altri Enti.

16 - Si evidenzia, peraltro, che con l'impianto giuridico del 1991, le Fondazioni bancarie non venivano considerate semplici erogatori di risorse economiche come recentemente avvenuto, ma erano partners a pieno titolo delle scelte, dei progetti, dei programmi da realizzare, nel quadro dell'auspicata collaborazione pubblico-privato.

17 - Da quanto sopra affermato e dalla lettura del CdTS, ne deriva che l'intero sistema transitorio dettato per le ODV e per le APS si basa sul loro passaggio alla qualifica di ETS, ancorchè esse godano di una speciale disciplina nello stesso, contenuta negli articoli 32 e seguenti.

18 - È necessario premettere che per quanto non espressamente contenuto nei citati articoli si applicano le disposizioni generali dettate per le associazioni del terzo settore, come espressamente previsto nell'art. 20; e per quanto non previsto nel CdTS si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, di cui all'art. 3.

19 - Partendo dalla previgente normativa, ad oggi abrogata, possiamo constatare come, in quanto a definizioni e finalizzazioni, la stessa sia quasi interamente riportata nel CdTS, in modo frammentario e disorganico, spalmando peraltro i principi sull'identità dei soggetti, OdV e le APS, fra le disposizioni generali e quelle specifiche.

20 - Infatti, i requisiti dell'assenza di fini di lucro e della democraticità, dell'obbligo della redazione del bilancio, del divieto di distribuzione degli utili, la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, ed in particolare le attività che possono essere svolte, sono tutti argomenti compresi nel titolo secondo del CdTS, che contiene le disposizioni generali valide per tutti gli ETS.

21 - Nel contempo, si evidenzia, come l'art.28 preveda per tutti gli ETS (quindi anche per le OdV e le APS pur se privi di personalità giuridica) l'applicazione della disciplina della responsabilità degli organi di amministrazione e controllo dettata per le società per azioni, e sia stata abolita ogni forma di semplificazione per i piccoli gruppi, non tenendo conto dei principi di gratuità e solidarietà costitutivi delle OdV e delle APS.

22 - Con il presente disegno di legge si propone, pertanto, che vengano specificamente riconosciuti l'identità delle OdV, quali sono i loro tratti distintivi rispetto agli altri soggetti del TS e come esse si caratterizzano per le loro peculiari missioni, culturale e politica, a cui corrispondono funzioni di difesa dei diritti dei cittadini (advocacy) e dei beni comuni, di anticipazione e sperimentazione di nuovi interventi, di diffusione della cultura della solidarietà e di allargamento della partecipazione democratica (vedi art. 1 del presente ddl).

### Ulteriori considerazioni generali

L'escursus inerente la complessità e le criticità applicative del CdTS dimostra come:

- l'entrata in vigore del RUNTS ed il pur enunciato completamento della trasmigrazione dei dati non ha raggiunto l'obiettivo di coordinamento e gestione delle informazioni utili al regolare funzionamento dei rapporti pubblico-privato;

- la riorganizzazione o nuova istituzione degli organi amministrativi pubblici e di quelli autonomi non risolve i problemi derivanti dalla complessità del sistema introdotto.

Si può ben comprendere la portata e le implicazioni delle precitate disposizioni e come esse indurranno molte organizzazioni, loro malgrado, a fare una scelta di autoesclusione, rinunciando ad ogni utile sostegno economico.

\*\*\*\*\*

### Contenuti dell'articolato

**Il disegno di legge si compone di n. 3 articoli**, il cui contenuto viene di seguito brevemente illustrato.

**L'articolo 1** prevede integrazioni e modifiche al Titolo V del CdTS, mediante introduzione:

- **dell'art.32bis**, con cui si definisce **l'identità** delle "organizzazioni di volontariato", la loro missione sociale, culturale e politica. La nuova formulazione fa chiarezza sulla "gratuità" del volontariato come dono nel servizio agli altri, attraverso la dimensione relazionale, fondata sul riconoscimento della pari dignità dell'altro, così com'è dono nel servizio alla comunità. Si fanno alcuni esempi:

- Nel caso in cui, le organizzazioni di volontariato, i cui volontari attivi non costituiscono la "risorsa prevalente e determinante e che sono impegnate nella gestione dei servizi per conto di amministrazioni pubbliche, in convenzione o in appalto, assumono la veste organizzativa di impresa sociale.

- Ad esempio, Nel caso di *volontari operanti* in altri soggetti del TS

a) con vincoli di orario e di subordinazione alle direttive dell'ente, essi dovranno acquisire la qualifica di lavoratori dipendenti con relativa remunerazione secondo i contratti nazionali o le regole vigenti.

b) senza vincoli di subordinazione e di orario, hanno diritto ad avere una loro rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione dell'ente, secondo le modalità stabilite negli statuti dell'Ente;

c) Le ODV, che svolgono attività sulla base di convenzioni con amministrazioni pubbliche, hanno diritto a partecipare alla

co-programmazione ed alla co-progettazione ma non possono svolgere attività delegate dagli stessi.

Le norme di cui si propone l'introduzione hanno inoltre il fine di assicurare la partecipazione e la democraticità della gestione.

Nell'ambito della gratuità vengono comprese peraltro nuove forme di attivismo civico basate sulla condivisone delle responsabilità rispetto alla tutela e riqualificazione di beni comuni.

Si fa chiarezza nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e le altre organizzazioni del privato sociale. Tale esigenza scaturisce dall'avvenuta soppressione della legge 11 agosto 1991 n.266 e della legge 7 dicembre 200 n.383.

- **dell'articolo 33** volto ad individuare sia le risorse umane e la prevalenza del lavoro volontario, sia le altre risorse economiche necessarie al funzionamento delle organizzazioni stesse. La formulazione è armonica con quanto previsto dall'art32 e con gli esempi sopra indicati.

**L'articolo 2** apporta integrazioni all'articolo 47 del CdTS, introducendo ***l'art. 47 bis***, inerente ***semplificazioni per le piccole organizzazioni***, altrimenti soffocate e penalizzate fin dall'avvio della loro attività. È evidente come la complessità delle regole introdotte nel 2017 e negli anni successivi, soffochi ogni iniziativa d'innovazione e anticipazione di nuove tipologie d'intervento nella società.

**L'articolo 3** integra le disposizioni vigenti di cui al il Titolo VIII del CdTS, agendo sia nella titolazione dell'articolato "***la promozione, la rappresentanza ed il sostegno di tutti gli Enti del Terzo Settore***", sia nel merito. In particolare, si introduce:

- ***l'articolo 60 bis***, con il quale viene istituita la Conferenza Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato, da svolgersi con cadenza biennale, coinvolgendo tutti i settori d'intervento e tutti gli ambiti territoriali, recuperando dialogo e collaborazione, progettualità ed obiettivi condivisi nell'attuazione delle politiche sociali, culturali, educative, ambientali e di sviluppo tecnologico. Le nuove disposizioni sono anche finalizzate a valorizzare lo sviluppo delle relazioni, a livello regionale e comunale, mediante

coinvolgimento della Conferenza Regioni-Autonome locali e la Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Inoltre l'articolo 3* interviene sui contenuti: - del **CAPO II** del CdTS riguardante **"I Centri di servizio del Volontariato", il relativo finanziamento e la possibilità di accesso a tutte le organizzazioni anche non iscritte al RUNTS;**

e del **Capo III** riguardante **"Altre specifiche misure"** con l'introduzione **dell'art. 74 bis** e l'istituzione del *Fondo a sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle loro reti*, nella considerazione che queste ultime risultano essere state, a loro volta penalizzate.

%%%%%%%%

## ARTICOLI del

**Disegno di Legge recante: Integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, intitolato: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.**

### **Art.1**

**Il Titolo V del Codice del Terzo settore è modificato come segue:**

#### **Capo I Delle Organizzazioni di Volontariato**

##### **Art. 32 bis. *Identità***

1. Le organizzazioni di volontariato hanno come tratto distintivo rispetto agli altri soggetti del Terzo settore la gratuità della propria attività e delle prestazioni dei propri volontari, che operano prevalentemente per fini di solidarietà verso terzi e verso il contesto educativo, ambientale, culturale e sociale e senza fini di lucro anche indiretto.

2. Nell'ambito della gratuità vanno considerate anche le nuove forme di attivismo civico basate sulla condivisione di responsabilità rispetto alla tutela o riqualificazione dei beni comuni.

3. Le organizzazioni di volontariato e le loro reti si caratterizzano per le peculiari missioni di:

- intervento sociale, compresa la difesa dei diritti dei cittadini,
- anticipazione e sperimentazione di nuovi servizi e stimolo alle politiche di welfare;
- promozione, tutela e valorizzazione dei beni artistici ed ambientali e, in generale, dei beni comuni,
- diffusione della cultura della solidarietà,
- ampliamento della partecipazione democratica.

4. Nelle organizzazioni di volontariato è garantita la democraticità della gestione, l'elettività e la gratuità delle cariche

associative nonché la partecipazione dei soci volontari alla vita dell'organizzazione.

**Art. 33.** *Risorse e prevalenza del lavoro volontario*

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

2. Il numero massimo di dipendenti od operatori retribuiti nelle organizzazioni di volontariato non può essere superiore ad un terzo dei volontari, in quanto questi ultimi costituiscono la risorsa prevalente e determinante allo svolgimento dell'attività.

3. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da diverse fonti, quali quote associative, risorse pubbliche e private, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, salvo quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

## **ART. 2**

**Il titolo VI del Codice del Terzo settore è modificato come segue:**

**Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:**

**Art.47bis.** *Semplificazioni per le piccole organizzazioni di volontariato e per le organizzazioni con entrate inferiori a 30 mila euro.*

1. Le organizzazioni di volontariato composte da 7 a 15 volontari, godono delle semplificazioni per l'iscrizione al RUNTS, gestionali ed amministrative stabilite dai Ministeri competenti.

2. Le organizzazioni di volontariato, di cui al comma 1, qualora non svolgano attività in convenzione con la Pubblica Amministrazione per la gestione di servizi, sono sottoposte agli adempimenti di controllo e valutazione tramite il bilancio consuntivo semplificato.

3. Usufruiscono del modello semplificato di bilancio sociale anche le organizzazioni di volontariato che rendicontano entrate, comunque denominate, inferiori ai 30 mila euro.

### **Art.3**

**Il Titolo VIII del Codice del Terzo settore è modificato come segue:**

#### **TITOLO VIII**

**Della PROMOZIONE, della RAPPRESENTANZA, e del SOSTEGNO DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE**

**.....omissis.....**

**Dopo l'art. 60 inserire il seguente:**

**Art.60 bis.-** *Conferenza Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato*

1. È istituita la Conferenza Nazionale delle OdV, che si svolge con cadenza biennale e coinvolge tutti i settori di intervento e tutti gli ambiti territoriali con le seguenti finalità:

- valutare le difficoltà e gli ostacoli organizzativi e regolamentari che le organizzazioni di volontariato incontrano nello svolgimento delle proprie attività, al fine di rimuoverli;
- conoscere e valutare le iniziative realizzate e gli apporti del volontariato organizzato alle politiche sociali, della salute, culturali, educative ed ambientali, al fine di includerli, valorizzarli e sostenerli.

2. Alla Conferenza Nazionale partecipano i referenti delle organizzazioni di volontariato, delle loro reti e/o loro rispettivi delegati. Sono altresì invitati a partecipare i rappresentanti degli altri Enti del Terzo Settore, al fine di promuovere la più ampia collaborazione fra tutti i soggetti organizzati.

3. Alla Conferenza partecipano altresì i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali e della Conferenza Unificata,

Regioni-Autonomie locali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Alla Conferenza sono altresì invitati e partecipano le Università, le Fondazioni, gli Enti di ricerca, le riviste specializzate ed i Centri di Servizio del Volontariato che dedicano studi e ricerche, realizzano report sulle caratteristiche e sulle attività inerenti il volontariato.

## **CAPO II**

### **Dei Centri di Servizio per il Volontariato**

**Art. 62** – *Finanziamento dei Centri di Servizio per il volontariato*  
**.....omissis.....**

Il 3 comma è modificato come segue:

Ciascuna Fondazione di origine bancaria destina ogni anno al Fondo Unico Nazionale per le organizzazioni di volontariato una quota non inferiore al quindicesimo del risultato tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art 8, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Analoga ulteriore percentuale di 1/15 viene destinata per tutte le altre categorie di organizzazioni iscritte al RUNTS e dotate di volontari attivi.

**.....omissis.....**

**Art. 63.** - *Funzioni e compiti dei Centri di Servizio per il Volontariato*

**.....omissis.....**

1 bis. Si avvalgono dei CSV anche le organizzazioni di volontariato non iscritte

o allo stato non iscrivibili al RUNTS.

## **Capo III**

### **Di altre specifiche misure**

**All'art. 71, dopo il 1 comma aggiungere il seguente:**

"1bis. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali sono tenuti a concedere alle OdV, a titolo gratuito, beni immobili di loro proprietà o confiscati alle mafie. Usufruiranno di tali beni, non gravati da spese di ristrutturazione o adattamento, anche le piccole organizzazioni di volontariato attive e non iscritte al RUNTS.

**Dopo l'art. 74 aggiungere il seguente:**

**Art. 74 bis** - *Istituzione del Fondo a sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle loro reti*

1. Al fine di assicurare alle OdV e alle loro reti iscritte al RUNTS libertà di azione per il perseguimento delle finalità di gratuità e solidarietà, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo.

=====